



Emanato con Decreto rettorale n. 155, prot. n. 17703/I/03, del 06 ottobre 2025.

REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE.

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, di seguito "Università", in conformità ai principi generali del proprio Statuto e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, favorisce la valorizzazione delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività di ricerca, il sostegno dell'innovazione nonché il trasferimento tecnologico, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico-sociale tramite la conversione dei risultati della ricerca in nozioni utili ai fini produttivi e per accrescere il benessere della società.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente, l'Università favorisce la costituzione di società con caratteristiche di Spin-off, ovvero società per azioni e società a responsabilità limitata che abbiano come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi mediante l'utilizzazione imprenditoriale delle competenze, delle conoscenze e dei risultati delle attività istituzionali.
3. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2011, n. 168, le modalità di costituzione e di partecipazione alle società in questione, le attività e l'impegno temporale dei proponenti in favore delle stesse, i rapporti con l'Ateneo e le regole volte a prevenire i conflitti di interesse.
4. Lo scopo, le attività e la gestione operativa delle società costituite ai sensi del presente Regolamento devono perseguire obiettivi di mercato e, allo stesso tempo, rispettare i principi e le regole di condotta contenuti nel Codice etico di Ateneo.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

"Spin-off": società avente le seguenti caratteristiche:

- forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ordinaria;
- società da costituire o costituita da non più di 3 anni;
- società sorta dall'iniziativa dell'Università o del personale universitario ovvero che prevedano la partecipazione del personale universitario ai sensi del successivo articolo 4;
- società che ha lo scopo dell'utilizzazione industriale, commerciale e sociale dei risultati della ricerca ottenuti in Università, ai sensi di quanto previsto nel presente Regolamento.

"Personale universitario": professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato, assegnisti, borsisti, titolari di contratti di ricerca, dottorandi di ricerca e personale tecnico-amministrativo con rapporto in atto o cessato da non più di tre anni con l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

"Proponenti": coloro che possono proporre la costituzione di "Spin-off dell'Università" (come di seguito definiti). Rientrano in tale categoria il Personale dell'Università, che può avanzare la proposta autonomamente nonché gli Assegnisti, i titolari di contratti di ricerca, i Dottorandi, gli RTD.

"Partecipanti": coloro che partecipano all'attività di uno "Spin-off dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste" (come di seguito definito). Rientrano in tale categoria il Personale dell'Università nonché gli Assegnisti, i Dottorandi e gli RTD.

Art. 3 – Soci proponenti e altri partecipanti.

1. Le società Spin-off dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste sono costituite esclusivamente su iniziativa dell'Università stessa o da uno o più dei Proponenti, che vi assumano un ruolo attivo e che detengano, ancorché in forma cumulata, non meno del 33% del capitale sociale e, comunque, non meno del 5% individualmente.
2. La partecipazione dei Proponenti all'attività dello Spin-off costituisce, per l'Università, garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. I Proponenti, pertanto, devono assicurare la propria quota di partecipazione al capitale sociale, nelle modalità di cui al precedente comma 1, per almeno 3 (tre) anni dalla costituzione della società.
3. La partecipazione al capitale sociale dello Spin-off da parte di ogni altra persona fisica e giuridica, italiana o straniera, diversa dai Proponenti e dai Partecipanti, comporterà la necessità di ricorrere per la selezione ad una procedura ad evidenza pubblica.

Art. 4 – Partecipazione del Personale dell'Università.

1. Può partecipare allo Spin-off in qualità di socio il Personale universitario e i componenti della comunità universitaria appartenenti alle seguenti categorie.

a) Professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno.

Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che intende partecipare ad uno Spin-off deve chiedere l'autorizzazione per ricoprire cariche sociali o operative e/o per lo svolgimento di attività di gestione a favore dello Spin-off medesimo, secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo. Qualora l'attività da svolgersi a favore dello Spin-off risulti in contrasto con i propri impegni didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno, il quale non opti per il passaggio al regime di tempo definito, può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni.

Le richieste di autorizzazione di cui al periodo precedente sono avanzate nella proposta di attivazione dello Spin-off, nella quale devono essere precisate le cariche da ricoprire, le mansioni e le attività da svolgere nonché l'impegno temporale previsto.

Tale autorizzazione può essere concessa per la durata di anni 3 ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori 3, fatte salve le verifiche operate in relazione all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che allo scadere dell'autorizzazione di cui al presente comma intenda continuare ad esercitare cariche operative e/o a svolgere attività di gestione per conto dello Spin-off deve optare per il passaggio al regime di tempo definito.

L'autorizzazione di cui al presente comma può essere concessa a favore di un solo Spin-off contemporaneamente.

Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di incarichi e/o attività resa a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il professore e/o ricercatore, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

b) Professore e/o ricercatore in regime di tempo definito.

Il professore e/o il ricercatore in regime di tempo definito non necessitano di autorizzazione per lo svolgimento di attività svolte a favore dello Spin – off nei limiti e forme di cui all'articolo 11 del DPR n. 382 del 1980, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, rispetto all'Ateneo e non siano in concorrenza con le attività dell'Ateneo.

c) *Personale tecnico-amministrativo.*

Il personale tecnico-amministrativo socio può svolgere a favore dello Spin-off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore generale, sentito il Dirigente della struttura di riferimento.

Il personale tecnico-amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di amministrazione dello Spin-off, previa autorizzazione del Direttore generale, sentito il Dirigente della struttura di riferimento.

d) *Assegnisti.*

Gli Assegnisti possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del referente scientifico e nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento d'Ateneo sugli assegni di ricerca.

e) *Dottorandi.*

I Dottorandi possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del coordinatore, su autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato, fermo restando il limite di reddito previsto dal bando per poter usufruire di una borsa di studio.

2. I soci dello Spin-off che siano dipendenti dell'Università o componenti della comunità universitaria si impegnano alla salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università nonché all'adempimento degli oneri di informazione a favore dell'Università circa l'attività dello Spin-off e la gestione della società.
3. I membri del Consiglio dell'Università, i professori e i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico e i Direttori dei Dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di amministrazione di Spin-off del quale non sia socio o proponente.
4. Il Personale universitario e i membri della comunità universitaria che partecipano alle società Spin-off non possono svolgere attività in concorrenza o in conflitto di interessi con le attività istituzionali dell'Ateneo. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile della struttura di appartenenza, eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, che possano determinarsi nello svolgimento di attività a favore dello Spin-off o nel ricoprire una carica gestionale dello stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 53, comma 11, del D. Lgs n. 165/2001, lo Spin-off deve comunicare all'Università, entro 15 giorni dall'erogazione, le remunerazioni e le indennità a qualunque titolo versate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno e al personale tecnico-amministrativo. La remunerazione - quando dovuta - per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore dello Spin-off - deve essere commisurata allo stipendio percepito dal socio, e non può in alcun modo costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
6. Il personale docente e ricercatore in regime di tempo pieno che partecipa allo Spin-off, deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo percepiti dallo Spin-off.
7. L'Università verifica il rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-off. Lo Spin-off è tenuto a fornire le informazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 5 - Requisiti delle Società Spin-off.

1. I requisiti necessari per l'approvazione di uno Spin-off da parte dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste sono i seguenti:
 - a) società costituenda o costituita da non più di 3 anni;
 - b) società costituita su iniziativa di uno o più Proponenti o partecipata da uno o più Partecipanti;
 - c) utilizzazione dei risultati della ricerca conseguiti nell'ambito dell'Ateneo;
 - d) società amministrata da un organo pluripersonale;
 - e) l'esistenza di un evidente collegamento tra l'attività dello Spin-off e la ricerca scientifica universitaria;
 - f) l'assenza di attività in concorrenza con quelle di didattica, ricerca e consulenza svolta dall'Ateneo;
 - g) la presenza della sede legale in territorio italiano.
2. Il mero cofinanziamento di un titolo brevettuale da parte dell'Ateneo non costituisce di per sé elemento sufficiente a configurare una partecipazione dell'Università nello Spin-off.
3. In ogni "Spin-off dell'Università" devono essere garantite, con apposite clausole contenute nello statuto societario, le condizioni di seguito elencate:
 - l'applicazione delle norme del presente Regolamento;
 - la coerenza dell'oggetto sociale statutario con gli ambiti di attività di ricerca;
 - la garanzia del diritto di prelazione all'Università in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o delle quote degli altri soci;
 - la nomina di almeno un rappresentante dell'Università nel Consiglio di amministrazione della società e di un sindaco, se è nominato il Collegio sindacale, designati dal Consiglio dell'Università;
 - la postergazione dell'Università nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione;
 - la previsione del necessario preventivo consenso dell'Università per gli atti di trasferimento a titolo definitivo dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale che siano stati precedentemente apportati dall'Università stessa. Nel caso di società a responsabilità limitata, tale regola dovrà consistere in un diritto particolare dell'Università ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del codice civile;
 - la previsione dell'esclusione della concorrenzialità rispetto alle attività di consulenza e formazione svolte dall'Ateneo anche per conto terzi sia nella determinazione dell'oggetto sociale sia in apposita clausola contrattuale nei limiti previsti dalla legge;
 - la previsione di un meccanismo di comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse dei soggetti proponenti direttamente coinvolti nella società;
 - la previsione che per tutte le eventuali controversie inerenti ai rapporti tra società, soci, membri degli organi sociali e l'Università, il foro esclusivamente competente sia quello di Aosta.
4. Il rappresentante dell'Università nel Consiglio di amministrazione dello Spin-off, ai sensi del precedente comma 5, lettera d), ha pieni poteri decisionali nell'ambito dell'incarico conferito, e non può delegare a terzi la propria funzione.
Il rappresentante dell'Università nel Consiglio di amministrazione non può rivestire la qualifica di socio.
5. La partecipazione al capitale sociale dello Spin-off da parte di ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera, diversa dai soggetti proponenti o dai soggetti partecipanti comporta la necessità di ricorrere, per la selezione, ad una procedura ad evidenza pubblica unicamente quando l'idea progettuale e il piano industriale non siano il frutto di un consolidato rapporto di collaborazione tra Università e soci esterni che con il personale di cui all'articolo 3, comma 1, abbiano condiviso il percorso di ricerca.
6. Scaduti i termini di cui all'articolo 6, comma 7, l'Università cede la propria partecipazione nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto della società e del presente Regolamento.

Art. 6 - Presentazione e approvazione dei progetti di Spin-off.

1. Il progetto di Spin-off dell'Università deve essere presentato al competente ufficio della Direzione generale di Ateneo e deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) gli obiettivi;
 - b) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto nonché il legame con l'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'Università;
 - c) il carattere innovativo del progetto;
 - d) il modello organizzativo della società, con indicazione dei componenti degli organi societari;
 - e) la proposta di statuto della società e di eventuali patti parasociali;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno temporale richiesto a ciascuno per lo svolgimento dell'attività, al fine di consentire al Consiglio dell'Università di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - g) l'eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse dell'Università;
 - h) il piano finanziario;
 - i) le modalità di eventuale partecipazione al capitale sociale e la definizione della quota di partecipazione richiesta all'Ateneo;
 - j) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - k) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale e industriale, in coerenza con la disciplina di Ateneo in materia;
 - l) la definizione dei rapporti con l'Università.
2. La proposta di costituzione di uno Spin-off è approvata dal Consiglio dell'Università, previo parere favorevole delle Strutture didattiche e di ricerca dei soci proponenti e del Senato accademico.
3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione dello Spin-off i proponenti dell'iniziativa.
4. I proponenti e tutti i soggetti dell'Università coinvolti nella procedura di cui al presente articolo sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione in qualsiasi formato o supporto ricevuta.
5. Il sostegno dell'Università è riconosciuto, per le società costituenti, a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa; per le società costituite da non più di 3 anni, a decorrere dalla delibera del Consiglio dell'Università.
6. La qualifica di Spin-off è riconosciuta dall'Ateneo per una durata di tre anni a far data dall'atto di costituzione della società, che non deve avvenire oltre i sei mesi dalla deliberazione del Consiglio dell'Università di approvazione, a pena di decadenza del riconoscimento.
7. La qualifica di Spin-off è, in ogni caso, subordinata al permanere delle condizioni che l'hanno resa inizialmente ammissibile.
8. In ogni momento il Consiglio dell'Università può valutare l'opportunità di cedere la partecipazione a terzi o, nei termini consentiti, di esercitare l'opzione di vendita o il diritto di recesso. Tale valutazione viene realizzata contemperando l'esigenza di valorizzazione del contributo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off con l'analisi delle prospettive di sviluppo della società. In caso di esercizio dell'opzione di vendita o del recesso, il valore della quota dell'Università, comunque non inferiore al valore nominale della medesima, sarà determinato tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off.

Art. 7 - Autorizzazione all'utilizzo del nome e del logo dell'Università.

1. L'utilizzo del logo dell'Università è concesso a titolo gratuito agli "Spin-off dell'Università" e cessa con il venire meno per qualsiasi causa della partecipazione dell'Università allo Spin-off.
2. L'utilizzazione del logo è disciplinata da un contratto di licenza a titolo gratuito che deve prevedere l'assenza di ogni tipo di responsabilità dell'Università per l'utilizzo improprio del nome e del logo da

parte dello Spin-off, la garanzia del rispetto e della tutela del buon nome dell'Università nonché la possibilità di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo.

3. Il Consiglio dell'Università si riserva il diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione dell'uso del logo in presenza di cause o motivi che possano configurare un pregiudizio per l'Università, ancorché solo potenziale.

Art. 8 - Proprietà intellettuale.

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'Università allo Spin-off in sede di costituzione dello stesso appartiene allo Spin-off medesimo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti all'interno dello Spin-off da parte di personale dell'Università autorizzato, è dell'Università. In quest'ultimo caso, qualora lo Spin-off sia interessato all'utilizzo della proprietà intellettuale generata o co-generata dal personale dell'Università, deve farsi carico delle spese e delle procedure per la protezione, avendo cura di indicare l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste come titolare o co-titolare dei relativi diritti. La proprietà intellettuale a titolarità dell'Università, di cui al presente comma, si considera automaticamente rientrante negli eventuali accordi tra lo Spin-off e l'Università ai sensi del successivo comma 4 e ove detti accordi non siano ancora stati stipulati, deve formare oggetto di specifica disciplina contrattuale tra l'Università e lo Spin-off.
3. Per un periodo di 4 (quattro) anni dopo la costituzione dello Spin-off, sulle invenzioni conseguite dallo Spin-off stesso, l'Università riserva a sé licenza d'uso gratuita, mondiale e irrevocabile, senza diritto di sub licenza, per le proprie attività istituzionali di didattica e/o ricerca, salvo il caso in cui l'accesso alle conoscenze dello Spin-off possa comportare la rilevazione di informazioni aziendali riservate.
4. I diritti di proprietà intellettuale appartenenti all'Università, che lo Spin-off intende valorizzare, possono essere trasferiti allo Spin-off sulla base di contratti di cessione o di licenza a diverso titolo, ivi compreso il conferimento, subordinati all'approvazione del Consiglio dell'Università e alla verifica di conformità alla disciplina in materia di aiuti di Stato indiretti, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (COM 2014/C 198/01).

Art. 9 – Monitoraggio annuale.

1. L'Università effettua un monitoraggio costante delle attività dello Spin-off, finalizzato alla valutazione dei seguenti aspetti:
 - a) coerenza del progetto imprenditoriale con quanto approvato in sede di Consiglio dell'Università;
 - b) evoluzione e crescita della società nonché eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci;
 - c) ruolo del personale universitario impegnato nelle attività;
 - d) rapporti con l'Università sia in termini di valorizzazione della ricerca e delle competenze maturate in Ateneo sia in termini di servizi fruiti e collaborazioni sviluppate.
2. Al fine di quanto disposto al precedente comma, lo Spin-off si impegna a fornire:
 - la relazione sulla gestione di previsione dell'anno successivo, entro il mese di novembre di ogni anno;
 - l'ultimo bilancio depositato unitamente ad una visura camerale aggiornata, entro il mese di giugno dell'anno successivo.
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, lo Spin-off si impegna, inoltre, a fornire, entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta dall'Università, le informazioni e i documenti richiesti.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo, l'Università potrà deliberare la revoca del sostegno allo Spin-off.
5. L'eventuale revoca del sostegno allo Spin-off da parte dell'Università è disposta dal Consiglio dell'Università, a maggioranza dei componenti e previo parere del Senato accademico.

Art. 10 - Disposizioni finali ed entrata in vigore.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e gli altri Regolamenti di Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo online di Ateneo.